

5.14 Comparto scuola - personale a tempo indeterminato

Indice:

- a. Struttura della retribuzione
- b. Retribuzione professionale docenti
- c. Compenso individuale accessorio
- d. Indennità di funzioni superiori
- e. Normativa di riferimento

Il comparto scuola, identificato nel service personale tesoro con il codice "K" come prima lettera del codice qualifica, si compone di personale docente e personale non docente o ATA; ognuna di queste categorie a sua volta si sotto distingue in personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato o di ruolo.

a. Struttura della retribuzione

La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:

- a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
- b) eventuali assegni "ad personam".

- trattamento accessorio:

- a) retribuzione professionale docenti;
- b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
- c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
- d) indennità di amministrazione dei DSGA;
- e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
- f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
- g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
- h) altre indennità previste dal contratto vigente e/o da specifiche disposizioni di legge.

Ove spettante, è inoltre corrisposto, ai sensi della Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni, l'assegno per il nucleo familiare.

Guardando indietro negli anni, l'evoluzione del trattamento economico e la relativa progressione di carriera del personale della scuola, ha subito notevoli variazioni, ma sostanzialmente un principio era sempre fermo: la progressione per bienni.

La svolta è avvenuta col CCNL del 1995 che ha introdotto importanti novità:

- eliminazione degli aumenti biennali (riesumati poi per pochissimi casi specifici)
- nuovo inquadramento dal 1/1/96 per arrotondamento dell'anzianità maturata
- passaggi di classe solo dopo aver fatto un certo numero di ore di aggiornamento (norma poi abrogata col successivo CCNL)

La struttura delle classi è stata così stabilita, sino al 31/08/2010, in sette fasce o classi.

Per il personale inquadrato per l'applicazione di questo contratto i passaggi di classe avvengono quindi con la data del 1° gennaio, ad eccezione del solo il personale che subiva il rinvio per aspettativa senza assegni o per ritardato passaggio a causa della mancata frequenza minima delle ore di aggiornamento. (limitatamente al periodo di vigenza di tale norma)

Tutto il personale assunto dopo gli inquadramenti del CCNL del 95, matura invece i passaggi di classe dal 1° settembre dell'anno del gradone di riferimento.

Dal 1/9/2010 è stata abolita la fascia stipendiale "3-8 anni", secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70.

Pertanto, da tale data la nuova progressione economica orizzontale è la seguente:

classe 0 > da 0 a 9 anni
classe 9 > da 9 a 15 anni
classe 15 > da 15 a 21 anni
classe 21 > da 21 a 28 anni
classe 28 > da 28 a 35 anni
classe 35 > da 35 anni a fine servizio

Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Anche il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Nell'applicativo Service personale Tesoro il predetto trattamento "ad personam" viene assicurato mediante corresponsione, unitamente allo stipendio corrispondente alla classe iniziale della qualifica di appartenenza, dell'assegno tabellare "790" -**DIFF. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011 seguito dal sottocodice identificativo della qualifica di appartenenza.**

Per la gestione dei casi particolari è stato, invece, istituito un altro assegno non tabellare identificato con codice **791- ASS. PERS. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/11.**

Si tratta di assegni analoghi allo stipendio il cui importo va maggiorato del 18% figurativo ai fini del conguaglio contributivo.

Il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego nell'articolo 9, comma 23, ha inoltre stabilito che per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Quindi, per il personale in questione, per gli anni 2011 e 2012 si procederà alla proroga di 2 anni delle classi e degli scatti che maturino con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.(dal 2/1/2012)

b. Retribuzione professionale docenti

In aggiunta allo stipendio mensile del personale docente della scuola, l'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 ha istituito, dall'1/1/2001, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio (674/...), la retribuzione professionale docenti, secondo le seguenti fasce di anzianità:

Fasce di anzianità
da 0 a 14 anni
da 15 a 27 anni
da 28 anni

Tale assegno, codificato in spt con il codice "677/001", viene corrisposto per 12 mensilità e non per 13, quindi non incide sulla tredicesima mensilità. Per i docenti a tempo determinato fino al termine delle lezioni esso **non spetta**; e **non spetta** nemmeno per i supplenti con durata di supplenza inferiore; essa è, invece, dovuta per i docenti a tempo determinato con incarico annuale, cioè fino al 31 agosto, o con incarico fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno. Questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, ed in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto.

Si tratta di un assegno tabellare, corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

- Fondo pensione
- Fondo credito
- IRAP
- TFR per il solo personale in regime di TFR in base al CCNL del 29 novembre 2007

c. *Compenso individuale accessorio*

Al personale ATA, in aggiunta allo stipendio tabellare viene corrisposta una seconda somma, detta compenso individuale accessorio. Questo assegno, codice “674” viene corrisposto dall’1/12/1994 con i seguenti sottocodici a seconda della qualifica di appartenenza:

Codice	Descrizione
A1A	COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO AREA A/AS
A1B	COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO AREA B/C

Si tratta di un assegno con le stesse caratteristiche dell’assegno 677, quindi viene corrisposto per 12 mensilità e non per 13. **Spetta** al personale titolare di supplenze al 30 giugno e al 31 agosto ma **non spetta** per le supplenze brevi o fino al termine delle lezioni. Questo compenso accessorio, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato va calcolato in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio.

E’ un assegno assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

- Fondo pensione
- Fondo credito
- IRAP
- TFR per il solo personale in regime di TFR in base al CCNL del 29 novembre 2007

d. *Indennità Di Funzioni Superiori*

E’ una indennità che spetta al personale docente che sostituisce il capo d’istituto in caso di assenza o di impedimento dello stesso per l’intero anno scolastico.

In Spt viene identificato con i seguenti codici:

- KA05 622 KA5 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA05
- KA06 622 KA6 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA06
- KA07 622 KA7 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA07
- KA08 622 KA8 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA08

Verrà inoltre attribuito l’assegno COD 774/B01 (INDENNITA’ DI DIREZ. DOCENTI) che dal 01/01/2006 sostituisce il cod. 674/B01 previa cessazione cod. 677/001 (retribuzione professionale docenti)

e. *Normativa di riferimento*

- ✓ CCNL del 1995
- ✓ CCNL del 4/8/2011
- ✓ d.l. n. 78 del 31 maggio 2010
- ✓ l’art. 7 del CCNL del 15/03/2001